# REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/85 DELLA COMMISSIONE

## del 31 luglio 1985

## che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo dei pomodori da pagare ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

Visto il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo a misure temporanee per quanto concerne l'aiuto alla produzione ai prodotti trasformati a base di pomodoro (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (4), prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato, per gli stati membri diversi dalla Grecia, tenendo conto :

a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente ;
b) dell'andamento dei prezzi di base nel settore ortofrutticolo ;
c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che, dato il volume delle importazioni di concentrati di pomodoro, di conserve di pomodori interi pelati e di succo di pomodoro, i prezzi praticati dai paesi terzi per tali prodotti non sono rappresentativi ; che, per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione per dette prodotti, occorre riferirsi ad un prezzo basato sul prezzo di mercato comunitario ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio (5), ha istitutito per ogni campagna un limite di garanzia, fissandolo ad un quantitativo di prodotti transformati a base di pomodoro corrispondente ad un volume di pomodori freschi di 4 700 000 t ; che la produzione della Comunità per la campagna di commercializzazione 1984/1985, calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento supera il limite di garanzia fissato e la produzione di ciascun gruppo di prodotti a base di pomodoro oltrepassa i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento ; che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, occorre quindi ridurre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, l'aiuto alla produzione per ciascun prodotto ;

considerando che, per quanto concerne la Grecia, conformemente all'articolo 103 dell'atto di adesione, fino al primo ravvicinamento dei prezzi, il prezzo minimo da pagare ai produttori greci deve essere calcolato sulla base dei prezzi corrisposti in Grecia ai produttori nazionali, constatati durante un periodo rappresentativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio (6) ; che, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione, il prezzo suddetto deve essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni ;

csonsiderando che il suddetto articolo 103 e il regolamento (CEE) n. 990/84 del Consiglio (7), stabiliscono i criteri applicabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione per la Grecia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti transformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 :

a) i prezzi minimi, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, da pagare ai produttori per i prodotti di cui all'allegato I e
b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento, da versare per i prodotti di cui ll'allegato II

sono fissati ai livelli indicati negli allegati I e II.

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.
(4) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(5) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. pag. 19.
(6) GU n. L 3 dell' 1. 1. 1981, pag. 12.
(7) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.

*Articolo 2*

L'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro che figura nell'allegato II è ponderato, quando si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85, in base ad un coefficiente determinato per ciascuno stato membro in conformità della seguente formula :

$$\frac{100}{100 + a},$$

dove « a » è la percentuale della quale i pomodori freschi utilizzati dallo stato membro supera la quantità che sarebbe stata assegnata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

*Articolo 3*

1. L'aiuto previsto per la Grecia si applica a tutti i prodotti trasformati fabbricati con ortofrutticoli ottenuti in Grecia.

2. Se la trasformazione non ha luogo nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortofrutticolo di base, quest'ultimo paese fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO I*

## PREZZO MINIMO DA PAGARE AI PRODUTTORI

*(ECU/100 kg netto, franco azienda produttrice)*

| Prodotto | Grecia | Altri stati membri |
|---|---|---|
| Pomodori destinati alla produzione di : | | |
| a) concentrati di pomodoro | 8,61 | 9,72 |
| b) pomodori interi pelati in conserva o congelati : | | |
| — della varietà San Marzano | 14,70 | 16,26 |
| — della varietà Roma e di varietà simili | 11,05 | 12,38 |
| c) pomodori non interi pelati in conserva o congelati | 9,14 | 10,24 |
| d) fiocchi di pomodoro | 11,05 | 12,38 |
| e) succo di pomodoro | 8,61 | 9,72 |

*ALLEGATO II*

## AIUTO ALLA PRODUZIONE

*(ECU/100 kg netto)*

| Prodotto | Grecia | Altri stati membri |
|---|---|---|
| 1. Concentrati di pomodoro, aventi tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 28 %, ma inferiore al 30 % | 23,88 | 27,00 |
| 2. Pomodori interi pelati in conserva : | | |
| a) della varietà San Marzano | 8,31 | 12,41 |
| b) della varietà Roma o di varietà simili | 6,32 | 9,08 |
| 3. Pomodori interi pelati congelati : | | |
| a) della varietà San Marzano | 6,94 | 10,38 |
| b) della varietà Roma o di varietà simili | 5,28 | 7,59 |
| 4. Pomodori non interi pelati in conserva | 3,32 | 4,79 |
| 5. Pomodori non interi pelati congelati | 3,32 | 4,79 |
| 6. Fiocchi di pomodoro | 77,93 | 88,08 |
| 7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % : | | |
| a) pari o superiore al 5 % | 5,48 | 5,48 |
| b) pari o superiore al 3,5 %, ma inferiore al 5 % | 3,56 | 3,56 |
| 8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 %, ma inferiore al 12 % : | | |
| a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 % | 6,05 | 6,85 |
| b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 % | 7,26 | 8,22 |
| c) pari o superiore al 10 % | 8,88 | 10,04 |